



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IC "DON RINALDO BERETTA"

Via Manzoni,50 – 20833 Paina di Giussano (MB)

Tel : 0362-861126 Fax : 0362- 335775

e-mail: donberetta@tiscali.it miic83400e@pec.istruzione.it

www.icdonberettagiussano.gov.it

CODICE MINISTERIALE MIIC83400E – CODICE FISCALE 83007620152

CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

Allegato al Regolamento di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 21 della L 59/97;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99;

VISTO l'art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09;

VISTO l'art. 40 del D.I. 44/ 01 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 33, comma 2, lettera g, del D.I. 44/01, in base al quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

VISTA la deliberazione adottata dal Collegio docenti per le attività inserite nel PTOF;

VISTI il DL 112/08 e la Circolare n. 2/08 del Ministero della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. 50/16;

VISTE le LINEE GUIDA di attuazione del D.Lgs. 50/16;

VISTO il D.Lgs 56/17;

CONSIDERATO che nella scuola autonoma si rende a volte necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne adeguate,

VISTE le delibere del Consiglio di istituto del 3 ottobre 2013 e del 12 giugno 2017

EMANA

il seguente **Regolamento per la stipula di Contratti di prestazione d'opera con esperti** per particolari attività ed insegnamenti che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

ART.1- FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi del D.I. 44/01, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione da parte di personale esterno per attività specifiche e peculiari che richiedono specifica competenza professionale e comunque rientrano nell'ambito della programmazione annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche e formative deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso interPELLI interni, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno,
3. provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa;

ART. 3 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Con previa emanazione di apposita determina, il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare sul sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;
- compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

In ogni caso, per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b. godere dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Per ogni gara sarà sottoscritto un **Patto di Integrità**, come da allegato.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

I candidati cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente alla presenza di un'apposita commissione e del referente di progetto.

Viene compilata una valutazione comparativa dei *curricula* presentati, a cui viene assegnato un punteggio ai requisiti richiesti, secondo la seguente tabella:

Requisito	Punteggio	Punteggio massimo
Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento	1 per titolo	5 punti
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza	1 per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza	1 per ogni anno di docenza	5 punti
Esperienze lavorative nel settore di pertinenza	1 per ogni anno	5 punti
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza	0,5 per ogni pubblicazione	2 punto
Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente	1 punto per ogni progetto	3 punti
Offerta economica	Algoritmo: (5 x offerta minore): offerta del candidato	5 punti

A parità di punteggio, sarà data la preferenza a:

- a. candidati che abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto;
- b. candidati che abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti;
- c. candidati che richiedano un compenso inferiore.

Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie e si accerti la condizione di "unicità della prestazione". L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Come da comunicazione dell'USR del 17/03/17 Prot. 1257, la Commissione sarà composta nel rispetto del principio di rotazione (D.Lgs 50/16 art.77, c.3; come modificato dal D.Lgs 56/2017, art. 46)

ART. 5 - ESCLUSIONI

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione giornaliera unica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità;
- b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
- c) il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una stessa gara vada deserta.

ART. 6 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso attribuibile anche in maniera forfetaria deve tener conto:

- a) del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione
- b) delle disponibilità finanziarie programmate.

Visto il D.I. n. 326 del 12/10/95, per attività di formazione a cura di esperti esterni rivolte al personale docente, si fissa il compenso orario nei termini di un massimo di 51,65 euro nel caso di docenti universitari, di un massimo di 41,32 euro nel caso di altri docenti laureati.

Per gli esperti esterni che lavorano con gli alunni si fissa il compenso orario nei termini di un massimo di 35,00 euro, comprensivo di tutti gli oneri di legge.

- Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- È fatto divieto di anticipazione di somme.
- Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.
- Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
- La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico

ART. 7 - STIPULA CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, in relazione ai criteri definiti dal presente regolamento e valutati dalla commissione, e comunque nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Nel contratto, redatto per iscritto e sottoscritto da entrambi i contraenti, verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione dei termini iniziale e finale del contratto stesso,
- il luogo e modalità dell'espletamento dell'attività;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Monza, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale,
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- informativa ai sensi della Privacy
- sottoscrizione

Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e segg. del Codice civile.

Non è ammesso il rinnovo automatico del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

ART. 8 – LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CON COLLABORATORI ESTERNI

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del D.I. n. 44/ 2001 soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- c) per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna
- d) di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (D.Lgs 165/01).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, DLgs 165/01.

ART. 10 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Il Dirigente, nella prima riunione utile, relaziona al Consiglio di Istituto sull'attività negoziale svolta. La DSGA provvede alla tenuta della relativa documentazione.